

Publicato il 13/08/2024

N. 02357/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01434/2022 REG.RIC.
N. 00299/2023 REG.RIC.
N. 00044/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2022, proposto da Tecnilens S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Immobiliare G. & B. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Boetto e Matteo Peverati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2023, proposto da Tecnilens S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagioanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Immobiliare G. & B. S.r.l., non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2023, proposto da Tecnilens S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagioanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Immobiliare G. & B. S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 1434 del 2022:

- del provvedimento del Comune di Milano del 20.07.2022 avente ad oggetto la *“revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti e arte varia n. 1189/2020 rilasciata al pubblico esercizio ubicato in Viale Umbria 118”*, ricevuto in data 21.07.2022;

B) quanto al ricorso n. 299 del 2023:

- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni –SUAP Area Attività Commerciali e SUAP Unità contenzioso, somministrazione e intrattenimento, del 22/12/2022, recante *«il diniego dell'accoglimento della domanda di rilascio di Licenza di trattenimenti danzanti e arte varia presentata dal Sig. Stefano Di Stefano, in qualità di legale rappresentante della società Tecnilens S.r.l.»*;

C) quanto al ricorso n. 44 del 2023:

- *in parte qua*, della licenza di agibilità n. 16/2022 del 4.11.2022 del Comune di Milano, Direzione sicurezza urbana, Area Sicurezza integrata e protezione civile, ove prevede che *«La presente sostituisce la Licenza di agibilità n. 11/2020 del 17/08/2020»*;

- del parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 4 novembre 2022, sempre *in parte qua*.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione, in tutti e tre i giudizi citati, del Comune di Milano e, nel ricorso n. 1434/2022, anche di Immobiliare G. & B. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A) Ricorso n. 1434/2022.

1) La Società Tecnilens dispone di un complesso immobiliare in Milano (in Viale Umbria angolo con Via Cena) articolato in una porzione chiusa, denominata “*Black hole*” o “*Zona B*”, e in un ambiente esterno, denominato “*Garden gate*” o “*Zona A*”. Per tale complesso la ricorrente ha ottenuto sia la licenza di agibilità n. 11, del 17/08/2020, sia la licenza n. 1189, del 21/09/2020, per l’attività di trattenimento danzante.

Tuttavia, a causa di difformità riscontrate nei locali *de quibus* rispetto a quanto autorizzato, il Comune di Milano ha sospeso la licenza di agibilità (con provvedimento del 16/11/2021) e ingiunto alla ricorrente la demolizione del manufatto denominato “*Garden Gate*” (con ordinanza del 4/02/2022), in quanto realizzato in assenza d’idoneo titolo edilizio.

I provvedimenti da ultimo richiamati, è utile sin da ora registrare come siano tuttora validi ed efficaci, in quanto:

- con sentenza del 22/07/2022, n. 1778, questo TAR, adito dalla ricorrente per l’annullamento, fra l’altro, della succitata sospensione dell’agibilità, ha *in parte qua* respinto il gravame, facendo leva sul rapporto di presupposizione che deve necessariamente avvicinare l’agibilità di un locale alla legittimità urbanistico-edilizia dello stesso; la sentenza è stata appellata con richiesta di sospensione in via cautelare; il Consiglio di Stato, con ordinanza del 14/12/2022, n. 5794, ha respinto la domanda cautelare; il giudizio è tutt’ora pendente dinanzi al Consiglio di Stato in attesa della fissazione dell’udienza di merito;

- con sentenza n. 120, del 9/01/2023, sempre questo TAR, adito dalla ricorrente per l’annullamento, fra l’altro, dell’ordinanza di demolizione riguardante le opere realizzate nel locale denominato “*Garden gate*” [che, stando a quanto emerge dalla sentenza stessa, «*non consistono in un mero ampliamento della tettoia autorizzata nel 2014, bensì determinano una trasformazione edilizia tale da creare un nuovo organismo edilizio. Infatti, come accertato dal Comune con il sopralluogo del 2019, documentato*

fotograficamente e riportato nell'ordinanza, dopo la realizzazione della tettoia di 400 mq sanata nel 2013 con permesso di costruire e non adibita a discoteca, la conformazione dell'area cambiava sensibilmente, attraverso interventi di ampliamento dell'area coperta, sino a raddoppiarla quanto a superficie, renderla chiusa su tutti i lati (poiché tre divenivano perimetrali mentre il quarto, affacciato sull'originario volume edilizio della discoteca Blackhole veniva comunque chiuso con le tende isolanti descritte), venivano installati impianti di condizionamento, impianti elettrici e apposto mobilio per un uso dell'area al pari di una normale sala da ballo/spettacolo. Le opere descritte, a prescindere dal fatto che fossero contemplate (anche solo parzialmente) nella Scia del 2013, hanno portato alla creazione di un organismo edilizio nuovo e autonomo e destinato al pubblico spettacolo, con ciò incidendo sul carico urbanistico della zona e aumentando la volumetria complessiva»] ha respinto il ricorso (e dichiarato irricevibili i motivi aggiunti). Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 15/11/2023, n. 9814, ha respinto l'appello proposto da Tecnilens per la riforma della predetta sentenza, n. 120/2023.

Fermo quanto sopra, l'esponente ha riferito che il Comune di Milano, in data 20/07/2022, ha provveduto a revocare la licenza commerciale (n. 1189/2020) in precedenza rilasciata con riguardo a tutto l'immobile (Zona A e Zona B), poiché: “(...) *la mancata produzione dell'aggiornamento delle condizioni acustiche dell'attività (come da ultimo ribadito nella comunicazione di conclusione del procedimento del 31.5.2022 (...), unitamente alla mancata presentazione di progetto di aggiornamento della licenza di agibilità n. 11/2020 hanno determinato il venir meno dei presupposti essenziali per la prosecuzione dell'attività di trattenimenti danzanti*” (così, il provvedimento di revoca, allegato sub n. 1 al ricorso).

2) Contro tale provvedimento è insorta la Società Tecnilens, con il primo ricorso, in epigrafe specificato - notificato e depositato il 29/07/2022,

rubricato al n. 1434/2022 r.g. -, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.

2.1) Il primo fa leva sulla violazione degli articoli 8 della legge n. 447/1995 e 3 della legge n. 241/1990 (difetto assoluto di motivazione), nonché, sull'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di ponderazione, contestando, in sostanza, la presenza, nella specie, di “*modifiche*” tali da richiedere una rinnovata previsione di impatto acustico.

2.2) Anche il secondo motivo fa leva sulla violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/90 e sull'eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché il Comune non avrebbe valorizzato un documento dello SUE da cui avrebbe dovuto inferire che, nella specie, non vi sarebbe stato alcun insieme sistematico di opere abusivamente realizzate nel corso del tempo.

2.3) Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione del principio di proporzionalità, il difetto di motivazione, la irragionevolezza e perplessità del provvedimento, nella parte in cui ivi si riferisce del mancato riscontro di Tecnilens all'invito formulato dall'Amministrazione a presentare un progetto finalizzato a ottenere una nuova licenza di agibilità, che escluda la porzione oggetto dell'ordine di demolizione.

3) Si sono costituiti il Comune di Milano e la Immobiliare G. & B. S.r.l., proprietaria, quest'ultima, del compendio immobiliare sito in Viale Umbria nn. 128/130, confinante con quello oggetto del provvedimento in contestazione.

Dette parti, con separate memorie, hanno controdedotto alle censure avversarie, allegando e documentando, tra l'altro, che:

- tra le “*prescrizioni specifiche in materia di rumori*” previste dalla licenza n. 1189/2020 figura: (i) un espresso obbligo in capo a Tecnilens S.r.l. di esercitare l'attività di pubblico spettacolo “*utilizzando esclusivamente ... le modalità ... descritti nella documentazione previsionale di impatto acustico datata 20.12.2017 a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale A. Parisi*”; (ii) la previsione secondo cui “*qualunque variazione relativa alle*

caratteristiche del locale, degli impianti/attrezzature e delle relative modalità di utilizzo, di cui alla documentazione agli atti dell'Amministrazione Comunale, deve essere comunicata presentando nuova documentazione redatta secondo quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale n. VII/8313 dell'8 marzo 2002 e dall'allegato tecnico "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico";

- la "documentazione di previsione di impatto acustico" presentata da Tecnilens nel 2017 si è rivelata, in radice, erronea ed incoerente, poiché: (i) detta valutazione previsionale ha inspiegabilmente obliterato, non rappresentandoli e non considerandoli, alcuni dei "recettori sensibili" presenti nella zona di riferimento, tra cui il fabbricato di Immobiliare G. & B.; (ii) ha dichiarato che i recettori sensibili individuati risultavano posti a distanze diverse da quelle effettivamente esistenti; (iii) non ha misurato, secondo i parametri di legge, il rumore prodotto dalla discoteca;

- con due esposti, in data 5 maggio 2020 e 3 giugno 2020, Immobiliare G. & B. ha richiesto al Comune di effettuare i dovuti accertamenti, adottando, se del caso, gli appropriati provvedimenti sanzionatori e inibitori;

- sulla scorta dei predetti esposti ARPA, su richiesta del Comune, ha accertato l'effettiva sussistenza delle lamentate irregolarità e comunicato, quindi, di "intendere decaduto il precedente parere di questa Agenzia espresso sulla base di informazioni riferite e contenute nella valutazione di impatto acustico allora presentate" da Tecnilens, rivelatesi non corrispondenti allo stato di fatto;

- da ulteriori accertamenti effettuati dal Comune di Milano è emerso come Tecnilens abbia modificato la struttura adibita all'esercizio della propria attività senza presentare alcun aggiornamento dell'originale valutazione previsionale acustica, oramai evidentemente disallineata con lo stato di fatto. Più precisamente, è emerso come, senza aggiornare la valutazione acustica precedentemente presentata, Tecnilens abbia: (i) rimosso alcuni tendaggi

fonoimpedenti in PVC che erano stati da questa - irregolarmente (poiché in aperta violazione di un espresso divieto contenuto nella licenza di agibilità rilasciata alla discoteca) - apposti; (ii) realizzato numerose nuove uscite di sicurezza del locale;

– l'avvenuta rimozione dei tendaggi fonoimpedenti avrebbe integrato una ulteriore irregolarità, poiché i tendaggi (proibiti per motivi di sicurezza dalla licenza di agibilità) costituivano parte integrante delle misure di contenimento del rumore adottate da Tecnilens nell'ambito della valutazione di impatto acustico del 2017, sicché, il loro smontaggio avrebbe reso ulteriormente difforme, sotto il profilo acustico, lo stato dei luoghi, rispetto a quanto in precedenza autorizzato;

- il Comune di Milano ha emanato un ordine di demolizione dei manufatti insistenti sull'area denominata "*Garden Gate*" (il 7 febbraio 2022), per una superficie di oltre 800 mq, siccome risultati realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio;

- lo stesso Comune il 28 maggio 2021 ha avviato il procedimento per la revoca della licenza n. 1189/2020, concedendo a Tecnilens un termine di 20 giorni per la produzione di una relazione acustica aggiornata;

- nessuna nuova valutazione previsionale di impatto acustico è stata presentata (nonostante che, con nota dell'ARPA del 4 novembre 2021, a fronte dell'ulteriore istruttoria condotta nell'ambito del procedimento di revoca, fosse stata confermata la necessità, "*al fine di definire lo stato attuale dei luoghi e l'impatto della attività Black Hole – Garden Gate verso i recettori residenziali limitrofi*", di predisporre una nuova valutazione previsionale di impatto acustico da parte di Tecnilens, tenuto conto, fra l'altro: (i) della necessità di verificare "*i livelli sonori presso l'area esterna in occasione delle aperture delle porte durante il passaggio degli avventori*"; (ii) per quanto concerne il "*Garden Gate*", della necessità di "*appurare il valore di Leq [i.e. livello sonoro equivalente] atteso al centro dell'area esterna, riferendo e documentando quante porte siano state mantenute aperte*"; (iii) sempre

presso l'area esterna, di *“appurare il valore di Leq determinato dall'apertura delle porte Black Hole fornendo informazioni circa il livello emissivo all'interno dei locali”*; nonché, il *“valore emissivo atteso anche sulla copertura degli spazi Black Hole”*).

4) Con ordinanza n. 1062, in data 12.09.2022, la Sezione IV ha respinto la domanda cautelare, poiché *«ad un primo sommario esame, il ricorso non appare fondato in quanto le modifiche apportate allo stato dei luoghi – con la realizzazione di uscite di sicurezza e la rimozione di tendaggi – non appaiono prive di incidenza sulle condizioni acustiche dell'attività»*.

5) Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5793, del 14.12.2022, ha quindi respinto l'appello cautelare, avendo ritenuto *«che non appaiono prima facie sufficientemente comprovati i profili attinenti al fumus boni iuris tenuto anche conto che il provvedimento di revoca della licenza di esercizio emesso dal Comune di Milano in data 20 luglio 2022 fa riferimento, tra l'altro:*

- all'ordine di demolizione emesso in data 7 febbraio 2022 dal SUE comunale per accertata assenza/diformità del titolo edilizio della tettoia denominata “Garden Gate”, la cui efficacia è stata sospesa con ordinanza n. 1828/2022 della Sezione “ferma restando l'inibizione all'uso del manufatto oggetto del provvedimento impugnato nelle more della definizione del giudizio di merito” ed in ordine al quale risulta tuttora pendente distinto giudizio innanzi al T.a.r. per la Lombardia;

- alla sospensione della licenza di agibilità n. 11/2020 disposta in data 11 febbraio 2022 dalla Direzione sicurezza urbana del Comune di Milano, avversata dall'odierna appellante innanzi al T.a.r. per la Lombardia, che ha respinto il relativo gravame con sentenza n. 1778/2022, appellata innanzi a questo Consiglio in un ulteriore e distinto giudizio anch'esso pendente (RG n. 8758/2022); (...))».

6) In vista dell'udienza di merito il Comune di Milano e la Immobiliare G. & B. S.r.l. hanno allegato ulteriori argomenti a sostegno del rigetto del gravame.

6.1) In particolare, è stata richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 9814, del 15 novembre 2023, che, sull'appello proposto da Tecnilens per la riforma della sentenza n. 120/2023 (cfr. *supra*, sub 1), l'ha respinto; anche da ciò, le predette parti hanno tratto argomento per eccepire l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, riguardando la licenza n. 1189/2021, oggetto dell'impugnata revoca, anche la porzione "*Garden gate*", definitivamente riconosciuta come abusiva, la stessa licenza non potrebbe essere in nessun caso ripristinata.

6.2) Nel merito, è stata ribadita l'infondatezza dei motivi, sulla base di quanto già in precedenza argomentato, sottolineandosi come la ricorrente non neghi di aver apportato modifiche nei locali della discoteca ma ne deduca infondatamente l'irrilevanza, essendo, per contro, evidente come non spetti alla ricorrente stabilire quali interventi edilizi rientrino o meno nella nozione di "*modifica*" rilevante ai fini acustici, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 447/1995. Il terzo motivo sarebbe, poi, ulteriormente improcedibile, avendo la ricorrente posto in essere un comportamento acquiescente, successivamente alla proposizione del ricorso, avendo richiesto e ottenuto, in conformità al suggerimento comunale contestato col predetto motivo, la licenza di agibilità n. 16, del 4 novembre 2022, riferita esclusivamente alla porzione "*Black Hole*".

7) In replica, la difesa della ricorrente ha rappresentato di avere proposto ricorso per revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato citata dalle controparti e che sussiste l'interesse di Tecnilens alla conservazione della licenza n. 1189, in quanto riguardante anche attività commerciali diverse dalla discoteca.

C) Ricorso n. 44/2023.

8) Occorre a questo punto soffermarsi sulla licenza di agibilità da ultimo citata, n. 16, del 4.11.2022, rilasciata dal Comune a seguito della domanda della ricorrente, datata 13.10.2022, di licenza per l'esercizio dell'attività commerciale nella sola zona del locale denominata "*Black hole*" (*Zona B*).

Di tale provvedimento, a ben vedere, la Società Tecnilens ha chiesto l'annullamento nella parte in cui vi si legge che: *“La presente sostituisce la licenza di agibilità n. 11/2020 del 17/08/2020”*.

Più in dettaglio, con ricorso notificato il 2.01.2023 e depositato il successivo 10.01.2023, rubricato al n. 44/2023 r.g., detta Società ha chiesto l'annullamento della licenza n. 16/2022, nella parte contenente la soprariportata clausola.

9) Il ricorso è affidato a tre motivi.

9.1) Con il primo si deduce il difetto di motivazione e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, avendo il Comune rilasciato un provvedimento non richiesto, contenente una clausola in contrasto con l'oggetto della domanda, che non verteva in alcun modo su una agibilità sostitutiva, in variante di quella precedente.

9.2) Il secondo motivo fa leva sull'eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, in quanto la Commissione di vigilanza non avrebbe rilevato alcuna modifica della struttura che richiedesse una modifica della licenza precedente e, dunque, una nuova licenza, in sostituzione della precedente. In alternativa, sarebbe stato sufficiente esplicitare il carattere temporaneo e transitorio, in attesa della definizione del contenzioso pendente, rivestito dalla licenza *de qua*.

9.3) Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione del principio di leale collaborazione tra cittadino e P.A.

10) Si è costituito il Comune di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie. Oltre a richiamare le vicende occorse, già riportate nella memoria depositata nel giudizio n. 1434/2022 - in relazione: (i) all'ordine di demolizione del manufatto, denominato *“Garden Gate”*, ricompreso nell'oggetto della licenza di agibilità n. 11/2020 e della correlata licenza di trattenimenti danzanti n. 1189/2020; (ii) al provvedimento di sospensione della licenza di agibilità n. 11/2020; (iii) alla revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti n.1189/2021, oggetto del

giudizio n. 1434/2022 -, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto il provvedimento impugnato, allo stato, non sarebbe produttivo di alcun effetto in assenza di una correlata licenza "commerciale" (di trattenimenti danzanti o altro). E ciò, proprio a cagione della revoca della licenza di trattenimenti danzanti relativa all'intero locale (Zona A + B), espressamente fatta salva dalla licenza di agibilità n. 16/2022, e al mancato rilascio di una nuova licenza di trattenimenti danzanti, in ragione del rifiuto opposto dalla Società di produrre una documentazione acustica aggiornata, in conformità a quanto prescritto dalle pertinenti norme di legge.

B) Ricorso n. 299/2023.

11) A completamento del quadro fattuale della controversia in esame va, inoltre, rappresentato che, con provvedimento datato 22/12/2022, il Comune di Milano ha denegato all'istante la licenza commerciale in relazione alla *Zona B* del locale, denominata "*Black Hole*".

12) Anche contro tale provvedimento l'esponente è insorta, con ricorso notificato il 20/02/2023 e depositato il successivo 24/02/2024 (rubricato al n. 299/2023 r.g.), con cui ha richiesto l'annullamento del predetto diniego e il risarcimento del danno.

13) Il ricorso è affidato a cinque motivi, con cui, in sostanza, si lamenta la violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 68 del TULPS, la violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/90, il difetto assoluto di motivazione e l'eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria.

14) Si è costituito, anche in tale giudizio, il Comune di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie. Oltre a quanto già riportato nelle memorie prodotte in relazione ai precedenti ricorsi, la difesa del Comune ha allegato e documentato come la domanda presentata da parte ricorrente in data 21.11.2022, seppur finalizzata all'esercizio in via temporanea dell'attività di trattenimenti danzanti nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, costituisca nondimeno richiesta di rilascio di una

nuova licenza, essendo venuta meno la precedente, risalente al 2020 (n. 1189). Sicché, sempre ad avviso del medesimo patrocinio, sarebbe stata necessaria, per la valutazione della domanda, la produzione di una nuova, aggiornata documentazione di previsione di impatto acustico, in quanto quella agli atti del Comune (risalente al 20.12.2017), sarebbe inutilizzabile, poiché riferita all'intero manufatto oltretutto relativa ad una conformazione dei locali risultata in seguito non conforme alla realtà, tanto da condurre alla revoca della precedente licenza, n. 1189/2020. Ciò nonostante, conclude il patrocinio medesimo, nessuna previsione aggiornata di impatto acustico sarebbe stata prodotta da parte ricorrente, benché espressamente richiesta da parte del Comune, rendendo con ciò inevitabile l'avversato diniego.

15) Con ordinanza del 30.03.2023, n. 309, la IV sezione ha respinto la domanda di sospensione, per insussistenza del *fumus boni iuris*, poiché «*in forza di quanto previsto all'art. 8, c. 4, l. n. 447/1995, le domande volte al rilascio dei "provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione" di immobili adibiti ad attività ricreative - quale è la licenza che autorizza l'esercizio di attività di trattenimenti danzanti, chiesta dalla ricorrente - devono contenere la documentazione di previsione di impatto acustico*».

16) A seguito di appello cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza del 23.06.2023, n. 2584, l'ha respinto, ritenendo che «*in forza di quanto previsto all'art. 8, c. 4, l. n. 447/1995, le domande volte al rilascio dei "provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione" di immobili adibiti ad attività ricreative - quale è la licenza che autorizza l'esercizio di attività di trattenimenti danzanti, chiesta dall'appellante - devono contenere la documentazione di previsione di impatto acustico e che non appare, pertanto, irragionevole la richiesta dell'Amministrazione di produrne una aggiornata stante l'impossibilità di utilizzare quella precedentemente prodotta dall'interessata, perché concernente l'intera struttura e riferita a una situazione dei luoghi di cui è contestata la conformità a quella reale anche*

sotto il profilo acustico, ciò avendo determinato, tra l'altro, la revoca delle pregresse licenze».

17) In vista dell'udienza di trattazione del merito delle tre cause le parti hanno con memorie e repliche, insistito sulle rispettive posizioni.

18) All'udienza pubblica del 20/06/2024 le cause nn. 6 (1434/2022 r.g.), 7 (44/2023 r.g.) e 10 (299/2023 r.g.) del ruolo sono state trattate congiuntamente; le stesse cause, presenti l'Avv. C. Linzola, per la parte ricorrente, l'Avv. C. Rho, per il Comune di Milano, e, per la causa n. 1434/2022, l'Avv. M. Comaianni, in sostituzione dell'Avv. F. Boetto, per la parte controinteressata, sono state trattenute per la decisione.

19) Preliminarmente, il Collegio deve disporre, ricorrendone i presupposti (di cui agli artt. 70 e 43 comma 3 c.p.a.) la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati, in considerazione dei profili di connessione fra di essi presenti, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo-funzionale (trattandosi dell'impugnazione, da parte sempre della medesima ricorrente, di atti che ineriscono alla medesima vicenda sostanziale, tutti adottati dal Comune di Milano).

20) Indi, quanto al ricorso n. 1434/2022, il Collegio ritiene di soprassedere all'esame delle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate da parte resistente e controinteressata, stante l'infondatezza nel merito del gravame.

21) In tal senso, giova premettere quanto segue.

21.1) L'art. 8, comma 2 della legge 26/10/1995, n. 447, richiede la predisposizione da parte dei soggetti titolari dei progetti o delle opere di *«una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento»*, fra l'altro, delle *«discoteche»*.

Con la legge regionale 10/08/2001, n. 13, la Regione Lombardia ha dettato norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, affidando (all'art. 5) alla Giunta regionale la definizione, con proprio provvedimento, delle modalità e dei criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, di cui all'art. 8,

commi 2 e 4, della legge n. 447/1995, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Lo stesso art. 5, al comma 3, ha previsto che l'ente competente all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge n. 447/1995, e al rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge, debba acquisire il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico (fatti salvi i casi eccettuati, poiché ricompresi fra quelli per i quali sono previste forme semplificate di autocertificazione, o standardizzazioni, ovvero, fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale).

In attuazione di tali norme la Giunta regionale della Lombardia, con la deliberazione n. VII/8313, dell'8/03/2002, ha approvato il documento ad essa allegato e contenente le modalità e i criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico.

21.2) Ciò premesso, va rammentato che, nella specie, l'Amministrazione ha revocato la licenza n. 1189/2020, in precedenza rilasciata per l'esercizio - presso il locale sito in Viale Umbria 118 e articolato nelle Zone A e B -, dell'attività di trattenimenti danzanti e arte varia, a causa della *«mancata produzione dell'aggiornamento delle condizioni acustiche dell'attività (...), unitamente alla mancata presentazione di progetto di aggiornamento della licenza di agibilità n. 11/2020»*.

Più in dettaglio, il provvedimento impugnato si sofferma sulle vicende occorse in relazione all'immobile presso il quale era stata autorizzata l'attività di trattenimento danzante, rammentando come il Comune di Milano avesse in un primo tempo espresso il proprio parere favorevole, sulla base del parere favorevole dell'Arpa Lombardia sulle condizioni acustiche dell'attività in

oggetto, ben rimarcando che: *“qualunque variazione relativa alle caratteristiche del locale (..) di cui alla documentazione agli atti dell’Amministrazione Comunale, d[oveva]essere comunicata presentando nuova documentazione redatta secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale VI 8313 del 8.03.2002 (..)”* e che *“si rimette alla piena responsabilità della parte la veridicità di quanto dichiarato nella documentazione di impatto acustico presentata, in merito allo stato dei luoghi (..) pena decadimento del parere ARPA P.G. 77557 del 15.02.2018 e degli atti ad esso conseguenti”* (cfr. l’allegato n. 6 della produzione di parte resistente).

Indi, sempre nella motivazione della revoca, il Comune dà atto della decadenza del succitato parere dell’Arpa, intervenuta dopo l’esame della documentazione tecnico-acustica prodotta dalla Società Immobiliare G. & B., da cui è emersa la difformità della relazione acustica prodotta dalla Società Tecnilens rispetto al reale stato dei luoghi, con particolare riferimento alla parte denominata *“Garden Gate”* e alla mancata e/o erronea individuazione dei ricettori sensibili (cfr. l’allegato 7 della documentazione depositata dal Comune, contenente la comunicazione dell’ARPA in data 11/5/2021, e il successivo allegato 8, contenente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, datato 28/05/2021, con prot. del 3/06/2021).

Per completezza, va dato atto che il provvedimento di revoca richiama anche le ulteriori vicende che hanno riguardato l’immobile presso il quale era stata autorizzata l’attività di trattenimento danzante, tra cui quelle che hanno condotto alla sospensione della licenza di agibilità e all’ordine di demolizione del 7/02/2022.

Tuttavia, ciò che viene rimarcato e che di per sé giustifica la revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di trattenimento, è la mancata presentazione di una nuova documentazione d’impatto acustico, resa necessaria a seguito delle criticità, riscontrate nella precedente documentazione, che hanno

condotto alla decadenza del parere favorevole alla licenza, in precedenza rilasciato dall'ARPA.

22) Con tre motivi di ricorso (cfr. *supra*, sub nn. 2.1, 2.2 e 2.3) l'esponente lamenta l'illegittimità della revoca, contestando, in sintesi: con il primo motivo, la insussistenza di “*modifiche*” tali da richiedere una rinnovata previsione di impatto acustico; con il secondo motivo, la insussistenza degli abusi oggetto dell'ordinanza di demolizione del 7/02/2022; con il terzo motivo, l'indicazione, riportata nella revoca, che Tecnilens «*non ha accolto l'invito ... a presentare un progetto finalizzato a ottenere una nuova licenza di agibilità che escluda la porzione oggetto del suddetto ordine di demolizione*».

23) Detti motivi si palesano inammissibili e, comunque, infondati.

23.1) Sotto il primo profilo, è utile notare come l'esponente, che non contesta né la decadenza del parere dell'ARPA, per le ragioni ivi riportate e richiamate nel provvedimento di revoca, né che siano effettivamente intervenute delle modifiche nei locali interessati dalla licenza, si limiti a criticare l'entità delle modifiche stesse, onde sminuirne l'importanza, allo scopo di decretarne la irrilevanza “*a fini acustici*”.

In tal senso, giova rammentare come la decadenza non faccia leva soltanto sulle modifiche dello stato dei luoghi realizzate successivamente all'emanazione del parere, ma su una generale inattendibilità delle misurazioni condotte da parte ricorrente, anche in ragione di una diversa individuazione delle distanze intercorrenti verso i recettori rispetto alla situazione descritta nella valutazione previsionale di impatto acustico della ricorrente stessa (cfr. la comunicazione dell'ARPA, allegata sub n. 7 dei depositi comunali). Sicché, ove l'esponente trascuri di avversare detto provvedimento di decadenza, che di per sé giustifica la revoca della licenza, riguardando un parere obbligatorio, ai sensi della sopra citata normativa, l'impugnazione della sola revoca appare inammissibile per difetto d'interesse.

Ad ogni modo, le suesposte censure appaiono inammissibili anche sotto un ulteriore profilo, laddove rivelano, con particolare riguardo a quelle esposte

nel primo motivo, la pretesa della ricorrente di svolgere un sindacato di merito su una valutazione tecnica, qual è quella afferente le caratteristiche che devono possedere le “*modifiche*” di cui all’art. 8, comma 2 della legge n. 447/1995, ai fini della loro rilevanza in materia di “*impatto acustico*”.

In sostanza, parte ricorrente, senza evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o inattendibilità tecnica delle valutazioni poste dall’Amministrazione a fondamento della revoca, effettua una propria, duplice valutazione sostitutiva: da un lato, quella volta a ridurre, selezionandole a proprio, opinabile giudizio, le modifiche rilevanti a fini acustici, individuate dall’Amministrazione e riportate nelle premesse del provvedimento impugnato; dall’altro, quella volta a decretare la irrilevanza a fini acustici delle modifiche così selezionate; il tutto, senza addurre alcun argomento idoneo ad intaccare, sul piano dell’attendibilità tecnica, le valutazioni effettuate dalla P.A. Sennonché, tali valutazioni sostitutive sono precluse al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, in quanto si traducono in un inammissibile sindacato di merito, volto a sostituire una soluzione tecnicamente opinabile con un’altra, altrettanto opinabile. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, in sede di giurisdizione generale di legittimità, non può spingersi fino al cd. merito amministrativo, essendo limitato alla sola verifica dei profili di ragionevolezza o di attendibilità tecnica, qui non dedotti e, comunque, per quanto di seguito esposto, insussistenti.

23.2) In effetti, le suesposte censure risultano anche infondate, sia in punto di fatto che in punto di diritto.

23.2.1) Sotto il primo profilo, è sufficiente notare che, anche senza scomodare gli abusi edilizi oggetto dell’ordinanza di demolizione del 7/02/2022 (pure richiamata nel provvedimento di revoca), come chiaramente emerge da quanto allegato e documentato in atti di causa (cfr. la relazione tecnica previsionale di impatto acustico del 20.12.2017, richiamata nella licenza n. 1189/2020 e depositata da parte ricorrente sub n. 2), contrariamente a quanto affermato dalla stessa ricorrente, la valutazione d’impatto acustico su cui si

basava la licenza n. 1189/2020 era stata effettuata quando nei locali *de quibus* erano presenti «*tendaggi fonoimpedenti in pvc*» (così, la descrizione contenuta nella relazione sopra citata), successivamente rimossi. Sicché, emerge documentalmente la presenza di siffatta «*variazione relativa alle caratteristiche del locale*» (così, la licenza n. 1189/2020), comportante, in base alle prescrizioni contenute nella stessa licenza, l'attivazione degli obblighi informativi e di aggiornamento della documentazione di previsione di impatto acustico, ivi meglio specificati.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le numerose uscite di sicurezza, che, del resto, la stessa ricorrente ammette di avere realizzato, sia pure in numero (di 6) inferiore a quello (di 11) riportato da parte resistente.

Tanto la realizzazione delle uscite di sicurezza quanto la rimozione di tendaggi fonoimpedenti denotano, infatti, come già evidenziato in sede cautelare, modifiche atte ad incidere sull'impatto acustico dell'attività da autorizzare.

A diverse conclusioni non conduce, poi, il secondo motivo, con cui si lamenta l'errore asseritamente commesso dal Comune nell'affermare, nell'ordinanza di demolizione del 7.02.2022, la presenza, nei locali *de quibus*, di «*un insieme sistematico di opere edilizie avvenute nel corso del tempo*» che hanno comportato «*la trasformazione (...) di uno spazio all'origine all'aperto, in un nuovo locale al chiuso, con accesso separato ed indipendente (...)*».

Difatti, l'ordinanza in questione è già risultata immune dalle censure ad essa rivolte da parte ricorrente, nei giudizi conclusi con le sentenze sopra citate (cfr. *supra*, sub n. 1), sicché, l'ordinanza stessa non può essere nuovamente contestata in questa sede, ma, ricorrendone i presupposti, con l'impugnazione per revocazione della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, del 15.11.2023, n. 9814 (impugnazione di cui l'esponente non ha, ad oggi, fornito prova alcuna di averne assunto la relativa iniziativa).

23.2.2) Sotto il restante profilo, preme evidenziare come, tra le «*prescrizioni specifiche in materia di rumori*», imposte dalla licenza n. 1189/2020 per

l'esercizio dell'attività di trattenimento danzante, figurino espressamente tanto l'obbligo di esercitare l'attività utilizzando esclusivamente le modalità descritte nella documentazione previsionale di impatto acustico datata 20.12.2017, quanto il corrispondente obbligo, in presenza di una *«qualunque variazione relativa alle caratteristiche del locale, degli impianti/attrezzature e delle relative modalità di utilizzo»*, di darne comunicazione all'Amministrazione mediante la presentazione di una nuova documentazione di previsione di impatto acustico.

L'aggettivo *“qualunque”* riferito alla *“variazione”* ne evidenzia la rilevanza, ad essa ascritta dall'Amministrazione sul piano dell'impatto acustico, oggettivamente riconducibile al suo essere afferente *«alle caratteristiche del locale, degli impianti/attrezzature e delle relative modalità di utilizzo»*.

Ne discende che, con le succitate prescrizioni in materia di rumori, non oggetto d'impugnazione, l'Amministrazione ha declinato il contenuto delle modifiche per le quali, ai sensi dell'art. 8, comma 2 L. n. 447/1995, è richiesta la predisposizione della documentazione di impatto acustico. La stessa Amministrazione ha, quindi, legittimamente riscontrato la riconducibilità, tra le modifiche afferenti *«alle caratteristiche del locale, degli impianti/attrezzature e delle relative modalità di utilizzo»*, sia di quelle relative ai tendaggi fonoimpedenti in pvc sia di quelle relative alla realizzazione delle uscite di sicurezza. In un caso e nell'altro, si tratta di variazioni che (in disparte gli ulteriori abusi, di cui all'ordinanza di demolizione del 7/02/2022) oggettivamente afferiscono alle caratteristiche del locale, imponendo, pertanto, all'istante, in base alle predette specifiche prescrizioni, l'aggiornamento della documentazione sulla previsione dell'impatto acustico. Una volta riscontrate siffatte variazioni, infatti, l'unica via percorribile per escluderne la rilevanza, ai fini dell'impatto acustico, è quella, indicata dall'Amministrazione, consistente nella predisposizione di una nuova valutazione di impatto acustico, a cui resta affidata la verifica, in concreto, della non rilevanza delle variazioni stesse ai fini del predetto impatto.

In mancanza, come nella specie, di ciò, è legittimo il provvedimento di revoca, adottato dall'Amministrazione facendo leva sulla mancata presentazione, da parte del titolare della licenza, dell'aggiornamento della documentazione di impatto acustico, benché a ciò obbligato per legge, oltreché in base alle prescrizioni specifiche contenute nella licenza stessa, che imponevano tale aggiornamento in presenza di “*qualunque variazione*” relativa alle caratteristiche dei locali destinati all'esercizio dell'attività di trattenimento danzante.

24) L'infondatezza del primo motivo corrobora la inammissibilità per difetto d'interesse dei restanti sotto un ulteriore profilo, trattandosi di censure afferenti alcuni profili secondari della motivazione del provvedimento impugnato, che, come già detto, autonomamente poggia sulla mancata presentazione dell'aggiornamento della documentazione dell'impatto acustico dell'attività, nonostante le modifiche riscontrate nei locali *de quibus* in relazione ai tendaggi e alle uscite di sicurezza (oggetto del primo – come già visto, inammissibile e, comunque, infondato -, motivo).

25) Il ricorso n. 1434/2022 r.g. va, pertanto, respinto.

26) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto al ricorso n. 299/2023, con cui l'esponente ha avverso il provvedimento, datato 22/12/2022, con cui il Comune di Milano le ha negato la licenza per l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti e arte varia, da essa richiesta, in data 21.11.2022, «*in attesa della definizione del contenzioso in corso*», in relazione alla sola Zona B del locale, denominata “*Black Hole*”.

Difatti, anche il diniego in questione fa leva sulla mancata presentazione della documentazione di aggiornamento delle condizioni acustiche dell'attività, idonea a superare le criticità riscontrate nel corso dell'istruttoria.

27) Anche i vizi dedotti nei suesposti motivi (cfr. *supra*, sub n. 13), da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono pertanto infondati.

In tal senso, va osservato che, la circostanza che, nel procedimento volto al rilascio della licenza di agibilità, la Commissione comunale di vigilanza (CCV)

abbia espresso parere positivo riguardo alla solidità e sicurezza dell'edificio e all'esistenza di uscite idonee in caso d'incendio, non si riflette sul distinto procedimento volto al rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di trattenimento nel senso, voluto dall'istante, di esonerare l'organo competente dalla verifica dell'impatto acustico dell'attività stessa (cfr., sulla portata del parere dalla CCV, da ultimo, TAR Lazio, I-ter, 6-06-2024, n. 11562, che ribadisce come tale Commissione sia chiamata ad esprimere un parere tecnico che attesti se vi sia l'agibilità del locale con esclusivo riguardo ai profili attinenti l'igiene, la solidità e la sicurezza dell'edificio, ovvero, profili *«esclusivamente attinenti alla tutela dell'incolumità pubblica»*).

Si tratta, infatti, di procedimenti che approdano a distinti provvedimenti, che si radicano su norme diverse e che sono espressione, ciascuno, di una specifica competenza: (i) la licenza di agibilità, di cui all'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), impone di *«verificare ... la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio»*; per tale verifica sono state all'uopo istituite, ex art. 141 del R.D. n. 635 del 1940, le Commissioni di vigilanza (su cui cfr., anche, TAR Calabria, Catanzaro, II, 6-03-2014, n. 368, ove si afferma chiaramente come il parere delle CCV non riguardi la prevenzione in materia acustica, che non rientra nello specifico oggetto della verifica demandata alla Commissione); (ii) la licenza per *«dare in luogo pubblico»* o aperto al pubblico *«accademie, feste da ballo, corse di cavalli»* o *«altri simili spettacoli o trattenimenti»* indetti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, di cui all'art. 68 del medesimo R.D. n. 773/1931 (come risultante a seguito delle sentenze della C. Costituzionale, n. 142/1967 e n. 56/1970), richiede, invece, in base alla normativa già citata in precedenza (cfr. *supra*, sub n. 21.1), in caso di *«discoteche»*, la verifica dell'impatto acustico dell'attività stessa, mediante la predisposizione, a cura dei richiedenti, della pertinente documentazione (di

impatto acustico, di cui agli artt. 8 della legge 26/10/1995, n. 447 e 5 della legge regionale Lombardia 10/08/2001, n. 13).

Nessuna duplicazione di atti istruttori emerge, poi, dall'esame della predetta normativa, atteso che, giova ribadire, nessun accertamento specifico in materia di impatto acustico è demandato alla Commissione di vigilanza, che, in base all'art. 1 del «*Regolamento della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*» (allegato sub n. 23 da parte resistente), «*ai fini dell'applicazione dell'art. 80 TULPS, verifica la solidità, la sicurezza e l'igiene dei locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento*» (così, il citato Regolamento, all'art. 1). A diversa conclusione non conduce la circostanza che fra i membri facoltativi della Commissione «*possano essere invitati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica*» (così, l'art. 2 del citato Regolamento): tale apporto, a ben vedere, non sostituisce quello degli organi preposti alla verifica dell'impatto acustico, nell'ambito della quale è richiesta la predisposizione della documentazione di impatto acustico, documentazione di cui, nella specie (all'infuori di quella risalente al 2017 e inutilizzabile, per le note ragioni che hanno condotto alla revoca della precedente licenza 1189/2020), non v'è traccia.

Sulle restanti censure - che ripropongono, in sostanza, le stesse doglianze svolte contro la revoca della licenza del 2020 -, è sufficiente richiamare, per dovere di sintesi, a sostegno della loro infondatezza, quanto in precedenza esposto, scrutinando i motivi del ricorso n. 1434/2022, da cui chiaramente emerge l'insussistenza dei vizi dedotti a carico del diniego di licenza del 22/12/2022, anch'esso legittimamente fondato sulla mancata predisposizione della documentazione aggiornata di impatto acustico.

28) Anche il ricorso n. 299/2023 va, dunque, respinto.

29) Passando all'esame del ricorso n. 44/2023, proposto per l'annullamento, *in parte qua*, della licenza di agibilità n. 16, del 4.11.2022, il Collegio osserva quanto segue.

30) L'eccezione di inammissibilità, come sopra svolta dal Comune di Milano, adducendo la carenza d'interesse correlata alla attuale inefficacia dell'atto, per la perdurante assenza di una licenza per l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti, appare infondata.

Per quanto già sopra argomentato, scrutinando il ricorso n. 299/2023, il provvedimento di agibilità, di cui all'art. 80 TULPS, vanta una propria ragion d'essere, che lo rende autonomamente idoneo ad arrecare un'utilità al richiedente, anche in (momentanea) assenza di una concomitante autorizzazione ex art. 68 TULPS (per l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti), il cui rilascio, peraltro, come rammentato da parte ricorrente, presuppone la positiva verifica, ex art. 80 TULPS, sull'«edificio» destinato al trattenimento (cfr. Consiglio di Stato, I, parere n. 232 del 15-02-2023; id., VI, 21-05-2009, n.3118).

Inoltre, non è inutile ricordare come la contestata clausola (a tenore della quale: *“La presente sostituisce la licenza di agibilità n. 11/2020 del 17/08/2020”*), apposta da parte resistente alla licenza n. 16/2022, fa sì che quest'ultima assurga, in tale parte, a provvedimento che, contrariamente a quanto richiesto dall'istante, esplica effetti demolitori sulla precedente licenza di agibilità, n. 11/2020.

Infatti, mentre la licenza più risalente aveva ad oggetto l'intero complesso immobiliare di V.le Umbria n. 118 (Zona A e Zona B), quella più recente è stata espressamente richiesta *«per una parte del locale (Zona B) di cui alla licenza di agibilità 11/2020 in attesa della definizione del contenzioso in corso»* (così, la domanda del 13/10/2022, allegata da parte resistente sub n. 14). Orbene, la licenza relativa all'intero complesso immobiliare risulta, bensì, come ricordato dalla difesa del Comune, allo stato, sospesa, con provvedimento del Comune di Milano del 16/11/2021; tuttavia, tale ultimo provvedimento, tuttora valido ed efficace, nondimeno risulta *sub iudice*, in quanto la sentenza del TAR che ha respinto il ricorso di Tecnilens contro

detta sospensione, come ricordato in precedenza, è stata appellata dalla stessa Tecnilens e il relativo giudizio è tuttora pendente dinanzi al giudice d'appello. In tale contesto, appare del tutto legittima la pretesa della ricorrente a preservare le condizioni dell'azione del predetto giudizio di appello, salvaguardandone, fra l'altro, l'«interesse ad agire», ex art. 100 c.p.c. Tale interesse, a ben vedere, risulterebbe compromesso dall'effetto demolitorio insito nella clausola *de qua*, ove si dispone che la licenza n. 16/2022 «*sostituisce la licenza di agibilità n. 11/2020 del 17/08/2020*».

31) In tal senso, e si può dunque passare a scrutinare il merito del gravame, si spiega la fondatezza del primo motivo.

In risposta alla domanda dell'esponente del 13/10/2022, volta al rilascio - nelle more della definizione del contenzioso riguardante il provvedimento di sospensione della licenza del 2020 -, dell'agibilità per la «Zona B» del complesso immobiliare di V.le Umbria 118, il Comune di Milano ha rilasciato la licenza di agibilità n. 16/2022, che, pur riguardando soltanto l'area richiesta, denominata «Zona B», reca la contestata clausola per cui: «*La presente sostituisce la licenza di agibilità n. 11/2020 del 17/08/2020*».

Si tratta, tuttavia, di clausola non motivata e che appare fondata su una errata percezione della domanda di parte, che, contrariamente a quanto riportato nelle premesse della medesima licenza (ove si legge «*vista l'istanza di variante all'agibilità definitiva*»), non riguarda affatto una «*variante*» alla agibilità preesistente, ma una licenza «*per una parte del locale (Zona B) di cui alla licenza di agibilità 11/2020 in attesa della definizione del contenzioso in corso*» sulla predetta agibilità n. 11/2020.

32) Per i suesposti profili va, quindi, ribadita la fondatezza del primo motivo che conduce, previo assorbimento delle restanti censure, all'accoglimento del ricorso n. 44/2023; per l'effetto, va annullato, *in parte qua*, il provvedimento con esso impugnato.

33) In conclusione, quindi, previa riunione dei ricorsi nn. 299/2023 e 44/2023 r.g. al n. 1434/2022 r.g., in ragione della loro connessione soggettiva (trattandosi di ricorsi proposti dalla medesima parte ricorrente avverso provvedimenti adottati dal medesimo ente resistente) e oggettiva (trattandosi dell'impugnazione di atti che ineriscono alla medesima vicenda sostanziale), i ricorsi nn. 299/2023 e 1434/2022 vanno respinti, mentre il ricorso n. 44/2023 va accolto, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, va annullata, *in parte qua*, la licenza n. 16/2022.

34) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22-03-1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30-03-2022, n. 2328; id., VI, 22-03-2022, n. 2072; id., VI, 20-01-2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

35) Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza e sono poste a carico della ricorrente e a favore del resistente e della controinteressata, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- riunisce per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva i ricorsi nn. 44/2023 r.g. e 299/2023 r.g. al n. 1434/2022 r.g.;
- respinge i ricorsi nn. 1434/2022 e 299/2023 r.g. mentre accoglie il ricorso n. 44/2023 r.g., nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite a favore del resistente e della controinteressata, liquidandole in € 1.500,00 per ciascuno, per un totale di € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO